



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia in secondo grado rubricata al N°3180 /2020 RG;

tra

[REDAZIONE] (c.f.

[REDAZIONE]), in persona del Presidente pro tempore,
rappr. e dif. dall'avv. [REDAZIONE]

attore

contro

[REDAZIONE]
rappr. e dif. dagli avv.ti DURANO LORENZO e DURANO GIUSEPPE;

convenuto

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;

precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/06/2022 ;

FATTO E DIRITTO

Si procede alla redazione della presente sentenza omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

[REDAZIONE] –
suceduta alla soppressa [REDAZIONE] si in forza del D.lgs.169/2016, ha convenuto dinnanzi a questo Tribunale [REDAZIONE], al fine di sentire così pronunciare: “1. *Accertare la sussistenza della responsabilità aquiliana in capo [REDAZIONE] per i danni cagionati con la propria condotta [REDAZIONE] nella relazione della perizia redatta a richiesta di [REDAZIONE]* [REDAZIONE] 2. *Per l'effetto condannare [REDAZIONE] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'istante e quantificabili in un totale di €. 1.014.750,32 (dati dalla somma di*

€ 831.459,80, € 87.998,52 e € 95.292,00 come meglio specificato in citazione) o in quella somma maggior o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari.”

L' [REDACTED] attrice, a fondamento della propria domanda, ha addotto di aver subito gli ingentissimi danni come sopra quantificati – consistenti nel fermo dei lavori già appaltati sul Terminal passeggeri di punta delle Terrare-Costa Morena nel porto di Brindisi, nel danno all'immagine subito dall' [REDACTED], nel mancato introito dei canoni demaniali e nelle spese legali sostenute per la difesa dei dipendenti -, a causa ed in conseguenza del procedimento penale n.4589/2013 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica di Brindisi nei confronti, fra gli altri, di dipendente dell' [REDACTED] sulla base della denuncia sporta da certo [REDACTED] al cui fondamento era stato addotto l'elaborato peritale redatto [REDACTED] su incarico del [REDACTED] (nella quale, in violazione dei doveri professionali di perizia, competenza e diligenza imposti dall'art.2236 c.c., si prospettava la illegittimità di una serie di atti e procedimenti presupposti ed inerenti ai lavori di riqualificazione ed ampliamento del terminal passeggeri di Costa Morena nel porto di Brindisi), evidenziando che il P.M. che aveva condotto le indagini preliminari e richiesto il rinvio a giudizio degli indagati per i reati di cui agli artt.81, 110, 40, 323 e 479 c.p., art. 44, comma 1, lett. B) e C) del DPR 380/2001 e art.181, comma 1, D.lgs. 42/2004, all'udienza preliminare, alla luce della relazione peritale a firma dell'Arch. [REDACTED] a per come prodotta dalle difese degli imputati, aveva chiesto il proscioglimento degli imputati stessi e che il GUP, sempre sulla base di tale elaborato, aveva sancito l'insussistenza dei profili di reato contestati, mandando assolti gli imputati perché “il fatto non sussiste” con sentenza n. 90/2016 del 23.03.2016.

Ritualmente costituitosi, il convenuto [REDACTED] ha domandato il rigetto dell'avversa domanda rilevandone la infondatezza in fatto ed in diritto e spiegando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna dell'Autorità attrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.

La causa, sulla base della documentazione in atti ed in difetto di alcuna deduzione istruttoria, all'udienza del 23/11/2022, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda attorea è infondata e va pertanto disattesa.

Il giudicante ritiene dirimente ai fini della decisione della causa, fare applicazione del consolidato principio di diritto, costantemente e reiteratamente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale *“La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone*

all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 25/07/2023, n. 22311) ed ancora “ la semplice presentazione di una denuncia penale successivamente archiviata non obbliga di per sé al risarcimento del danno. Al fine della qualificazione di detto comportamento quale calunnia è difatti necessario il dolo dell’agente e non la semplice colpa del denunciante. Da ciò deriva che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia” (Cass. Civ. Sez. III, del 12/1/2012, n.300).

La S.C. ha altresì escluso che possa ravvisarsi il reato di calunnia per come previsto e punito dall’art.368 c.p. allorchè taluno con un esposto all’autorità, attribuisca ad altri fatti illeciti al fine di giustificare la richiesta di intervento all’autorità stessa, tutte le volte in cui i fatti esposti siano veri, oppure ritenuti tali in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà ed inoltre siano strettamente pertinenti alla situazione di fatto, per la quale si sollecita l’intervento dell’autorità (Cass. 21/11/1980).

Nel caso di specie, parte attrice si duole della condotta posta in essere dall’arch. ██████████, ritenendola foriera degli ingenti danni lamentati, per il fatto che la Procura della Repubblica di Brindisi sottoponeva a procedimento penale e domandava il rinvio a giudizio, fra gli altri, di alcuni dipendenti dell’████████████████████, a seguito di ricezione della denuncia presentata da certo ██████████ alla quale era stata allegato un elaborato peritale redatto dal predetto arch. ██████████ su incarico del denunciante, contenente valutazioni tecnico amministrative, rivelatesi erronee all’esito del giudizio espresso dal GUP del Tribunale di Brindisi il quale aveva mandato assolti tutti gli imputati.

Ritiene in particolare l’Ente Pubblico istante, che la condotta posta in essere ██████████ – e non già o non anche la condotta del denunciante ██████████ – sia fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., per aver questi mancato ai doveri di perizia, diligenza e competenza richiesti ad un professionista, per come desumibili dall’art. 2236 c.c.

La ricostruzione della vicenda prospettata da parte attrice, appare infondata sia in fatto che in diritto.

In primo luogo non può ritenersi sufficiente, al fine di sottrarre la fattispecie ai granitici principi giurisprudenziali sopra richiamati, operare il trasferimento delle responsabilità per i danni, in tesi, subiti a causa dell’apertura di un procedimento penale, dal denunciante ai soggetti che hanno eventualmente fornito a questo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la sussistenza di condotte penalmente rilevanti: non si vede infatti, quale mai sarebbe la ratio di limitare la responsabilità civile del solo denunciante all’ipotesi in cui lo stesso abbia integrato il reato di cui all’art.368 c.p. e

viceversa ritenere che i soggetti che con lo stesso hanno “concorso” a vario titolo nella formazione della denuncia, debbano ritenersi responsabili dei danni subiti dai terzi per il sol fatto di essere stati sottoposti a procedimento penale, a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del predetto reato di calunnia.

Né pare condivisibile fondare la responsabilità civile del convenuto, facendo leva sulla qualifica ricoperta – rectius sulla natura della prestazione professionale fornita al proprio committente - e dunque sulla, presunta, violazione dei doveri di perizia, diligenza e competenza richiesti ad un professionista.

Appare del resto del tutto inconferente rispetto al caso di specie, il richiamo operato dalla difesa dell' [REDACTED] all'art. 2236 c.c., trattandosi di norma invocabile nelle sole ipotesi di responsabilità contrattuale del professionista, la quale si potrebbe astrattamente configurare anche in assenza di un vincolo negoziale tra prestatore d'opera danneggiante e danneggiato e dunque estendere anche ai terzi che non siano stati parte del rapporto professionale, purchè fra il professionista ed il terzo vi sia stato un contatto c.d. sociale.

Per accedere alla prospettazione attorea, sarebbe dunque necessario che il danno lamentato sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal professionista.

Nel caso di specie l' [REDACTED] non ha assunto – né in forza di convenzione, né in forza di mero contatto sociale - alcuna obbligazione nei confronti dell' [REDACTED] e dunque non può essere chiamato a rispondere dei danni da quest'ultima lamentati, a titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c.

Per le considerazioni innanzi svolte, deve dunque escludersi che [REDACTED] possa essere chiamato a rispondere dei danni, in tesi, subiti dall' [REDACTED] a causa e in conseguenza del procedimento penale n.4589/2013 R.G.N.R. aperto dalla Procura della Repubblica di Brindisi, non potendo essere configurabile in capo al predetto professionista, alcuna forma di responsabilità civile nei confronti del predetto Ente, né di natura extracontrattuale, in difetto degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia – invero neanche adombrati dall'odierna attrice - né di natura contrattuale, in difetto di alcun rapporto negoziale o da contatto sociale con la danneggiata.

In disparte ogni valutazione sulla sussistenza dei danni lamentati e sulla derivazione causale di essi dalla pendenza del procedimento penale – invero non è dato comprendere la ragione per la quale, pur in difetto di alcun provvedimento di sequestro penale dell'area sulla quale avrebbero dovuto svolgersi le opere o inibitorio di queste, l' [REDACTED] abbia inteso sospendere il procedimento / non iniziare i lavori ed oggi chiedi a terzi il ristoro di danni che ove sussistenti, andrebbero fatalmente

ed esclusivamente imputati alle proprie scelte discrezionali -, per completezza espositiva, appare utile evidenziare che quand'anche il PM abbia ritenuto di dover trarre la notizia *criminis* dalla perizia stragiudiziale redatta da [REDACTED] per come richiamata/allegata nella denuncia del [REDACTED] (ma così non pare affatto, posto che alla richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli indagati, il PM perveniva a seguito di lunghe ed articolate indagini condotte dalla G.d.F.), proprio alla luce delle due sentenze rispettivamente di assoluzione e di proscioglimento, deve rilevarsi come l'elaborato tecnico redatto dallo [REDACTED] contenesse una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà (per lo più, ma non solo, in ordine alla natura degli strumenti urbanistici considerati e al concetto di ampliamento alla stregua dell'art. 3 del D.P.R. 380/20001), per quanto giuridicamente opinabile.

Invero l'assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste disposta con sentenza n.90/2016 (allegata agli atti dell'attrice), dal GUP presso Il Tribunale di Brindisi in sede di giudizio abbreviato di tre degli imputati di cui il PM aveva richiesto il rinvio a giudizio (segnatamente [REDACTED] [REDACTED], nonché il proscioglimento con la medesima formula degli altri imputati [REDACTED] [REDACTED]) disposta dal medesimo GUP in data 23/2/2016 (quest'ultima desumibile dal provvedimento GIP di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revoca della predetta sentenza di proscioglimento, anch'esso allegato in atti dall'attrice), si fondano su di una motivazione che, senza confutare le circostanze di fatto riportate nei capi di imputazione, dà di essi una articolata e critica valutazione in diritto – che non è questa la sede per essere ripercorsa né tantomeno valutata -, rispetto alla configurazione proposta dalla Pubblica accusa.

Deve dunque escludersi che l'[REDACTED] nel rappresentare al proprio committente lo svolgimento di procedimentali, atti e condotte poste in essere da terzi – ivi compresi i dipendenti dell'[REDACTED] [REDACTED] -, astrattamente configurabili come reato ma che, all'esito della *discovery processuale*, siano stati ritenuti non penalmente rilevanti – peraltro a seguito di una decisione del GUP contrastata dal PM attraverso la richiesta di revoca -, sia per ciò solo venuto meno al dovere di svolgimento della propria attività professionale a regola d'arte, non potendosi ritenere che lo stesso abbia agito con imperizia o abbia omesso di adottare tutte le cautele adeguate e paramtrate al criterio della diligenza qualificata.

Alla stregua di quanto innanzi osservato, può dunque concludersi rilevando che, sebbene la prestazione intellettuale resa da [REDACTED] implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, a norma dell'art.2236 c.c. deve tuttavia escludersi che possa essere configurabile alcuna forma di dolo nella condotta del professionista (il che già di per sé fa escludere la configurabilità

del reato di calunnia, pur a prescindere dall'elemento oggettivo), ovvero alcuna forma di colpa grave.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto dalla mancanza della fase istruttoria e ai fini dello scaglione, del valore dichiarato, laddove La qualificata ed istituzionale rappresentanza processuale dell'attore, esclude che possa essere configurata una responsabilità ex art.96 c.p.c.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], in persona del Presidente pro tempore, nei confronti di [REDACTED], disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;

2) Condanna [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese processuali che si liquidano in €.14.914,00 per compensi, oltre 15,00% per rimb. forf., CAP e IVA.

Brindisi, li 15/01/2024

IL GIUDICE

dott. Francesco GILIBERTI